

Publicato il 19/03/2024

N. 00312/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2020, proposto da Marco Luminare, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Del Dotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Viareggio, piazza Massimo D'Azeglio, n. 38;

contro

Comune di Crespina Lorenzana, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Eva Matteini, Rachele Oddino, Matteo Romoli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione n. 53 del 11 febbraio 2020, avente ad oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 unità di categoria giuridica “C” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno, profilo “agente polizia municipale” con riserva di n. 1 unità a favore dei volontari delle FF.AA. Artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010 – approvazione atti della commissione

esaminatrice e nomina dei vincitori” e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali (come individuati nel ricorso);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crespina Lorenzana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 la dott.ssa Flavia Riso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determinazione n. 53 dell'11 febbraio 2020, avente ad oggetto “*concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 unità di categoria giuridica “C” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno, profilo “agente polizia municipale” con riserva di n. 1 unità a favore dei volontari delle FF.AA. Artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010 – approvazione atti della commissione esaminatrice e nomina dei vincitori?*” e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendo la condanna *ex art. 30 d.lgs. n. 104 del 2010*, del Comune resistente, all'applicazione della riserva *ex art. 1014 del d.lgs. n. 66/2010*, e al risarcimento dei danni subiti e subendi, dovuti a causa dell'esclusione dall'attribuzione del posto di riservatario e alla conseguente mancata assunzione, consistenti, nella fattispecie, nel danno patrimoniale, corrispondente al mancato guadagno e nel danno non patrimoniale, come delineati e quantificati nel ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Crespina Lorenzana, eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

All'udienza del 22 febbraio 2024 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio deve esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Crespina Lorenzana.

L'eccezione è fondata.

Nel caso in esame, il ricorrente intende far valere la pretesa riserva *ex art. 1014* del d.lgs. n. 66/2010 ed ottenere, conseguentemente, per effetto della stessa, il reclamato diritto all'assunzione nonché la condanna al risarcimento dei dedotti danni prodotti dalla mancata operatività della riserva asseritamente spettante.

Invero, nel ricorso, oltre l'annullamento degli atti della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori, si chiede, nello specifico, la condanna del Comune *ex art. 30* d.lgs. n. 104 del 2010, all'applicazione della riserva *ex art. 1014* del d.lgs. n. 66/2010, e al risarcimento dei danni subiti e subendi, dovuti a causa dell'esclusione dall'attribuzione del posto di riservatario e alla conseguente mancata assunzione.

Pertanto, la domanda principale fatta valere nel ricorso è quella volta ad ottenere l'applicazione della riserva *ex art. 1014* del d.lgs. n. 66/2010.

Ebbene, sulla giurisdizione relativa a controversie con le quali si contesta il mancato riconoscimento di una riserva di posti *ex lege*, la Cassazione ha evidenziato che “...*appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso. 8. Tale principio è stato affermato tanto nell'ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. SU 15 maggio 2003 n. 7507) sia in fattispecie in cui si denunciava l'elusione della riserva, attraverso l'articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. SU 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561) sia in relazione alla domanda proposta dal disabile per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348)*”, precisando, per quanto interessa in questa sede, chiaramente che “*A fondamento del principio vi è, infatti, il rilievo che in tal caso la procedura concorsuale è il mero presupposto di operatività della particolare protezione accordata a determinate categorie di aspiranti all'impiego, di guisa che quest'ultima, se controversa, assume una sua autonomia in funzione dell'identificazione dell'oggetto della lite (in termini: Cass. S.U. n. 7507/2003)*” (Cass. civile, sez. lav., 8 novembre 2021, n. 32396; sul punto anche T.A.R. Campania, sez. V, 27

ottobre 2023, n. 5853). Meno di recente, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già avuto modo di evidenziare che *“sempre ai fini della individuazione del Giudice cui va devoluta la giurisdizione queste Sezioni Unite - in una fattispecie con innegabili analogie con quella in esame (per rivendicarsi l'assunzione al lavoro per l'omessa valutazione in sede concorsuale dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla L. n. 482 del 1968) - hanno affermato che l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della "prospettazione", bensì a quello del "petitum" sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del Giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleggi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del Giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo”* (Cass. Sez. unite, 28 maggio 2007, n. 12348) e, ancor più nello specifico, che *“la domanda introduttiva del giudizio di merito, nel denunciare, sul pacifico presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, l'omessa valutazione dei titoli attestanti l'appartenenza dell'interessato ad una delle categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968, e nel lamentare, conseguentemente, l'omessa attribuzione di un posto riservato, in ragione dell'appartenenza medesima, sostanzialmente introduce, ancorché formalmente recante l'impugnazione della graduatoria dei vincitori, una controversia sul diritto a stipulare con l'amministrazione il contratto di lavoro. L'oggetto della controversia, identificato alla stregua degli esposti criteri, non solo non verte sulla procedura concorsuale, ma in qualche modo ne assume l'esito ad elemento costitutivo della pretesa vantata, là dove questa è fondata sull'allegato superamento della selezione per idoneità”* (Cass. civ., Sez. unite., 15 maggio 2003, n. 7507).

Dalla giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso indicato in epigrafe in

favore del giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, qualora riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

In considerazione della complessità, in punto di giurisdizione, della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010;
- c) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Flavia Risso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Flavia Risso

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO